



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NESSUN LEGITTIMO AFFIDAMENTO GIUSTIFICA IL RIMBORSO DELLA MAGGIORE IMPOSTA DI BOLLO VERSATA SE È DECORSO IL TERMINE TRIENNALE DI DECADENZA

- Sentenza del 31/03/2025, n. 2/260 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte.

Composizione

- Pres. Pisanu
- Rel. Michelone

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Imposta di bollo - Versamento – Eccedenza – Rimborso – Termine di decadenza – Riporto a nuovo – Principio del legittimo affidamento – Insussistenza.

Massima

In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Ufficio, in senso favorevole al contribuente, unitamente alla buona fede di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del diritto al rimborso della maggiore imposta di bollo versata, una volta spirato il termine triennale di decadenza, pur a fronte di una prassi dell'Amministrazione finanziaria favorevole ad ammettere il riporto a nuovo dell'eccedenza dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale).

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 15, commi 5 e 6
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 37, comma 3

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2
- D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 12372 del 11/05/2021

Anno pubb.

- 2025